

DETERMINA Fascicolo n. GU14/28382/2018**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX- Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi)****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 09/10/2018 acquisita con protocollo n. 0151983 del 09/10/2018

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Nel dicembre 2008 l’istante sottoscriveva un contratto col gestore convenuto, pagando anche una somma in contanti in contrassegno. Dopo alcuni giorni interveniva un tecnico per il montaggio della parabola e informava l’istante di non poter espletare l’attività d’installazione in quanto non era possibile. Nonostante l’istante abbia segnalato al gestore convenuto, anche con richiesta di rimborso di quanto versato, nulla si è risolto da tanti anni. Rimborso di quanto versato con tutti gli interessi maturati e maturandi dal 1 dicembre 2008 sino ad oggi. Indennizzo per mancata gestione reclami euro 300,00. Indennizzo per mancata attivazione euro 500,00. Indennizzo per disservizio subito euro 300,00.

MOTIVAZIONE: Alla luce di quanto emerge dalle risultanze istruttorie, si prende atto della effettiva carenza di prove a sostegno della domanda avanzata dall’utente e della carenza di prove che dimostrino la responsabilità di Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi) in riferimento al disservizio. Inoltre, in relazione alla richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo, la stessa non può trovare accoglimento tenuto conto del fatto che manca la prova dell’inoltro e della avvenuta consegna dello stesso reclamo. Pertanto - ex art. 2697 Codice civile - in assenza di prove a sostegno della domanda di indennizzo occorre rigettare l’istanza di Definizione; in tal caso, il valore del decum è da ritenersi pari a zero;

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 09/10/2018, per i motivi di cui in premessa.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
ALFREDO AURILIO